



# COMUNE di CASSANO ALL'IONIO

(Provincia di Cosenza)

Via Giovanni Amendola - ☎ 0981-780201

Resp. del Proc.: com.te *Giuseppe Santagada*

**ORDINANZA N. 37** del **30 APR 2019**.

Provvedimento a tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, a seguito dell'abbandono in luoghi pubblici di esche e bocconi avvelenati per cani

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

### PREMESSO:

- in data 18.12.2019 è giunta al Comune di Cassano all'Jonio la segnalazione del rinvenimento di una carcassa canina nel centro abitato di Lauropoli;
- in data 22.02.2019 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- Sezione diagnostica provinciale di Cosenza, a seguito delle verifiche effettuate, non ha escluso il sospetto di avvelenamento avviando nel contempo altri accertamenti;
- l'associazione Onlus Salvazampe ha denunciato con diverse segnalazioni il fenomeno di sospetto avvelenamento di cani;
- questa amministrazione a seguito delle segnalazioni suddette e nelle more dell'esito delle analisi all'uopo richieste, ha proceduto all'affissione di avvisi della possibile presenza sul territorio, in particolare nella zona di Lauropoli C.so Laura Serra, Via Teano, Via Genova, Via San. Nicola e via Fium, di esche e/o bocconi avvelenati;
- con nota prot. 5891 del 03.04.2019, il Comune di Cassano ha ricevuto il rapporto di prova contenente l'esito delle analisi effettuato sulla carcassa di un cane ed è stata rilevata la presenza di sostanze tossiche e velenose per la razza canina nonché per la salute umana;

**RITENUTO** che la probabile presenza sul territorio di veleni e sostanze tossiche, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta oltre che un fenomeno di allarme sociale, anche un serio rischio per la pubblica incolumità, per gli animali e per l'ambiente;

**RITENUTO** altresì di dover impedire la prosecuzione di tale fenomeno e porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando allarme soprattutto fra le persone proprietarie di animali;

**ATTESO** che è doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

**VALUTATO** inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie pecuniarie;

**VISTO** il testo unico della legge sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico - chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2000 n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/C in materia di immissioni sul mercato di biocidi;

**VISTO** gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

U

COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

Protocollo N. 0007453/2019 del 30/04/2019

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»,

**VISTA** l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;

**VISTA** L'ordinanza 25 giugno 2018 recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» in vigore;

**VISTO** il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTA** la Legge 24.11.1981 n. 689, modifiche al sistema penale;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art.54 del T.U.E.LL.267/2000, nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

**VISTO** il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

#### **ORDINA**

- 1) ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, il divieto a chiunque di utilizzare in modo improprio o preparare, miscelare e o abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanza nocive o tossiche;
- 2) a decorrere dalla data odierna e fino a cessate esigenze, di tenere al guinzaglio i cani, muniti di museruola, in modo tale da impedire l'ingestione casuale di bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, nei seguenti luoghi: C.so Laura Serra, Via Teano, Via Genova, Via San. Nicola e via Fiume e comunque anche in tutto il territorio comunale;
- 1) chiunque rinvenga un animale morto o materiale che si sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplosivi), eviti il contatto diretto e si attivi per la segnalazione agli organi competenti;
- 2) alla ditta Progitec, che gestisce il servizio dei rifiuti e dello spazzamento delle strade e spazi pubblici, di segnalare con immediatezza al Comando della Polizia Locale il rinvenimento e/o la sospetta presenza di bocconi avvelenati su tutto il territorio comunale;
- 3) la violazione della presente ordinanza comporta, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **DEMANDA**

al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine sul territorio l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

#### **INFORMA**

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione.

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. della Calabria o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### **DISPONE**

che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante invio alle seguenti Autorità e soggetti:

- Comando di Polizia Locale
- ASP CS - Distretto di Trebisacce
- Comando Tenenza Carabinieri di Cassano all'Jonio
- Gruppo Guardia di Finanza di Sibari

Dalla Residenza Municipale, data protocollo.

**La Commissione Straordinaria**



Dott. Mario Muccio  
Dott. Roberto Pacchiarotti  
Dott.ssa Rita Guida